REGOLAMENTO (CEE) N. 46/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che fissa, per la campagna 1980/1981, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta applicabile in Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 92 dell'atto di adesione prevede che le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per i bachi da seta ; che, a norma di quest'ultimo articolo, il livello dell'aiuto comunitario da concedere in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981 è uguale all'importo stabilito in base agli aiuti concessi dalla Grecia durante un periodo rappresentativo da determinare ; che è opportuno prendere in considerazione come periodo rappresentativo la campagna 1980/1981 ; che, in conseguenza dell'applicazione di tali criteri, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta in Grecia è fissato al livello indicato in appresso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'aiuto per i bachi da seta applicabile in Grecia è fissato, per la campagna 1980/1981, a 58,79 ECU per telaino posto in allevamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. VAN DER MEI